



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 2.2020

Seregno, 13 gennaio 2020

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n. 301 la L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 25.12.2019. Si sintetizzano le principali misure di interesse generale dei clienti contenute nel provvedimento.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione Art. 2

- Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata.

Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Contrasto alle indebite compensazioni Art. 3

- A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: - 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti Art. 4, cc. 1 e 2

• Con decorrenza dal 1-1-2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi:

- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma **devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice**, che sono obbligate a provvedervi, **copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute** (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di: - articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973; - articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997; - articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998; e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24. Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni. Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente: - non trasmette le deleghe; - dalle deleghe risulta l'omesso o insufficiente versamento il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito. In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione. Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all'estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione. Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b. non risultino: - iscrizioni a ruolo, - accertamenti esecutivi o - avvisi di addebito affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza). La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera Art. 4, cc. 3 e 4

- Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad aquater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter Dpr 633/1972 (split payment) e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Acquisto UE di veicoli usati Art. 9

- La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva mediante modello F24 Elide è verificata dall'Agenzia delle Entrate, che ne stabilisce i termini e le modalità. Pertanto, la verifica sarà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi Art. 10-bis

- Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi.

Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

Trust Art. 13

Sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, c. 2 Tuir anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 Tuir. Qualora



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati Art. 13-ter

- Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria Art. 15

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Dal 1.07.2020 tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico.

Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia Entrate Art. 16

- A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.

La trasmissione telematica dell'**esterometro deve essere effettuata trimestralmente** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 Art. 16-bis, cc. 1, lett. a), 5 .

I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:

a) entro il 30.09 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30.09 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

della dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Riordino dei termini relativi al modello 730 per sostituti d'imposta dal 2021 Art. 16-bis, cc. 1, lett. c), d), 5

• I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione (e non più comunque entro il 7.07), copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef, entro:

- 1) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
- 2) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
- 3) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
- 4) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
- 5) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

Certificazioni Uniche dal 2021 Art. 16-bis, cc. 2, 5

• Le Certificazioni Uniche, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Le Certificazioni Uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati, entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. L'Agenzia delle Entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione. Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Dichiarazione precompilata dal 2021 Art. 16-bis, cc. 3, 5

• L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni Uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 30.04 di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30.09 di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia con scadenza al 28.02, è effettuata entro il termine del 16.03. Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Trasmissione degli oneri e spese deducibili dal 2021 Art. 16-bis, cc. 4, 5

- La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia con scadenza al 28.02, è effettuata entro il termine del 16.03. Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche Art. 17

- In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Le disposizioni relative all'applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante Art. 18

- A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Lotteria degli scontrini Art. 20

- A decorrere dal 1.07.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino all'esercente il proprio codice lotteria, individuato dall'Agenzia delle Dogane d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Nel caso



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici Art. 22

- Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito d'imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli aiuti de minimis. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito Art. 23

- È stato soppresso il precedente art. 23 D.L. 124/2019, che disciplinava le sanzioni da applicare nel caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento Art. 26

- A decorrere dal 10.02.2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.

Si tratta di:

a) apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

b) apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,60% e del 7,90% si applicano fino al 9.02.2020.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico Art. 27

- Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per tutti i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico, compresi i produttori e i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente dopo la conclusione della partita, nonché ogni altro soggetto non ricompreso nell'elenco che svolge qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento dell'Agenzia delle dogane, che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente. L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27.10.2019.

Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione per gioco da intrattenimento Art. 28

- Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.

Divieto per esercizi commerciali con gioco pubblico Art. 30

- Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 80, c. 4 D. Lgs. 50/2016.

Omesso versamento dell'imposta unica Art. 31

- È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica, in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa.

La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane contiene l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle Dogane dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro 90 giorni dal suo deposito.

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici Art. 32-quater

- I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, della società (art. 47, c. 7 Tuir), dalle società e dagli enti Ires residenti [art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir]:

a) per la quota imputabile a soggetti Ires (tenuti all'applicazione dell'art. 89 Tuir), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone, tenuti all'applicazione dell'art. 59 Tuir), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (art. 65 Tuir), sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'art. 27, c. 1 Dpr 600/1973 (26%).

Tale ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti Ires, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della citata ritenuta, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Compartecipazione comunale al gettito accertato Art. 34

- Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota dei tributi statali e sanzioni riconosciuta ai Comuni è elevata al 100%.

Incentivi Conto Energia Art. 36

- In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (Tremonti ambiente, di cui all'art. 6, cc. 13-19 L. 388/2000), il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto di seguito previsto. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando, alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.

Termini di pagamento per definizione agevolata Rottamazione-ter Art. 37, c. 1

- La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (Rottamazione-ter), è fissata al 30.11.2019.

Sono compresi anche i soggetti che hanno aderito alla definizione ex D.L. 148/2017 ammessi alla Rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione, nonché i soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.08.2016 per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30.09.2017.

Interessi su versamenti, riscossione e rimborsi di tributi Art. 37, cc. 1-ter e 1-quater

Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla L. 29/1961, e dall'art. 13 D.L. 557/1993, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite misure differenziate, nei limiti citati, per gli interessi: - sulle rate delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo o acconto di cui all'art. 20 D. Lgs. 241/1997; - per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, di mora, per sospensione amministrativa della riscossione, nonché per ritardato rimborso delle imposte pagate di cui agli artt. 20, 21, 30, 39 e 44 Dpr 602/1973;

- sulle rate delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e in caso di omessa impugnazione di cui agli artt. 8, c. 2, e 15, cc. 2 e 2-bis D. Lgs. 218/1997.

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica con il sistema pagoPA Art. 38-ter

- A decorrere dal 1.01.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste per il sistema pagoPA (art. 5, c. 2 D. Lgs. 82/2005).

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta Art. 39

- È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (dichiarazione fraudolenta). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. È punito con la reclusione da 3 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (dichiarazione fraudolenta con altri artifici), quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

È punito con la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (anziché da 1 a 3 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (dichiarazione infedele), quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (anziché 150.000 euro);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni di euro).

Non è più abrogata la disposizione di cui all'art. 4, c. 1-ter D. Lgs.74/2000, che ritiene non dare luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) dei punti precedenti.

È punito con la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (omessa dichiarazione), quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.

È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

È punito con la reclusione da 3 a 7 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella precedente versione del decreto che abbassavano le soglie di punibilità con la reclusione da 6 mesi a 2 anni per il soggetto che non versa:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore al valore che rimane fissato a 150.000 euro (anziché 100.000 euro) per ciascun periodo d'imposta;
- entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore al valore che rimane pari a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta (anziché 150.000 euro).

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i delitti di seguito indicati, si applica la confisca di cui all'art. 240-bis c.p. quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 250.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 3 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2 D. Lgs. 74/2000 (falsa documentazione nella procedura di transazione fiscale). Le nuove disposizioni relative alla confisca si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019.

I reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000 (sono aggiunti gli artt. 2 e 3) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Pertanto rientrano, in relazione esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- la dichiarazione infedele;
- l'omessa dichiarazione. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'arti. 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

In tali casi si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili prima casa e oggetto di procedura esecutiva Art. 41-bis

• Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono Art. 52

• Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni relative ai dispositivi antiabbandono, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dotarsi degli stessi (da 83 euro a 333 euro con sottrazione di 5 punti della patente) si applicano a decorrere dal 6.03.2020.

Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi Art. 53-bis

• Sono soggetti all'aliquota Iva del 4% gli autoveicoli di cui all'art. 54, c. 1, lett. a), c) ed f) D. Lgs. 285/1992 (autoveicoli, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti a soggetti:

- con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- non vedenti e sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Misure a favore della competitività delle imprese italiane Art. 55

- A fronte di operazioni di finanziamenti di crediti, anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, possono fruire dei contributi agli interessi di cui all'art. 15 D. Lgs. 143/1998 gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico.

Disciplina della TARI Art. 57-bis

- Nelle more della revisione del regolamento di cui al Dpr 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe della Tari, il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014, e fino a diversa regolamentazione (anziché fino al 2019), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Per l'anno 2020 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30.04. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

A decorrere dal 1.01.2020 la tariffa sociale del servizio idrico integrato comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

A decorrere dal 1.01.2021 i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Quota versamenti in acconto Art. 58

- A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente ride-terminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino